



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Gabinetto del Sindaco

Ord. di° 1165

OGGETTO chiusura dei tre Istituti Comprensivi e della scuola secondaria primo grado dell'8° CPIA al giorno 23 settembre 2020 e conseguente apertura dei medesimi plessi per il giorno giovedì 24 settembre 2020;

IL SINDACO

VISTE le linee guida per la riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre adottate dal Governo sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e un ampio confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali;

VISTO il calendario scolastico 2020/2021 – Regione Lazio – che prevede la riapertura delle scuole per il prossimo 14 Settembre;

CONSIDERATO che, a seguito delle difficoltà comunicate per l'apertura delle scuole prevista per la predetta data, è stato fatto un incontro in data 7.9.2020, presso la sede comunale, tra i rapp.anti delle scuole e dell'Ente locale nelle persone di : Dott. Enzo Salera – Sindaco di Cassino, Vice Sindaco Ing. Carlino Francesco, Ass. Maria Concetta Tamburrini, Ing. Mario Lastoria, Prof.ssa Vincenza Simeone, Claudio Donatelli - Presidente Consiglio d'Istituto III IC, Prof.ssa Isabella Pacitti – delegata del DS IC Cassino 2, Prof. Vincenzo Colagiacomò, Ilaria Todisco – Vice Presidente Consiglio Istituto II IC, Prof.ssa Maria Rosaria Di Palma – DS IC 1°, Domenico Buzzaccone – Presidente Consiglio Istituto 1° IC ,Prof. Raffaele Albano – delegato del DS VIII CPIA.

EVIDENZIATO, in quella sede, che i Dirigenti scolastici hanno rappresentato che necessitano di tempi aggiuntivi per l'allestimento delle aule secondo i protocolli Covid per tutte quelle aule e/o ambienti che, allo stato odierno, non sono nella loro materiale disponibilità in quanto interessati da lavori;

che, ad oggi, non sono stati consegnati gli arredi (banchi) richiesti per l'allestimento delle aule nel rispetto dei protocolli Covid

che i plessi scolastici, sede di seggio elettorale, necessitano di una particolare sanificazione accurata e certificata da eseguirsi al termine delle procedure elettorali da parte del Comune e, solo in seguito a quest'ultima, sarà possibile riallestire le aule come da protocollo di sicurezza COVID 19;

che alcuni edifici scolastici sono interessati da lavori di ristrutturazione e, in ragione dei predetti lavori, non è possibile consentire l'utilizzo l'ingresso nei medesimi, in quanto occorre tutelare l'incolumità pubblica di tutti i soggetti frequentanti la Scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, etc..), messa in pericolo dai lavori stessi. In altri termini, non è possibile, allo stato d'arte dei lavori, consentire l'utilizzo delle



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Gabinetto del Sindaco

scuole per la data prevista del 14/09/2020, in quanto sarebbe esposta a pericolo l'incolumità di tutti i predetti soggetti;

ATTESO che, ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;

RILEVATO, altresì, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "*Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento*" (CdS Sez. V, n. 1128 del 29.7.1998; in tal senso anche: CdS, Sez. V n. 63 del 23.01.1991; TAR Puglia Sez. Lecce n. 3598 del 16.11.2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo influente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (TAR Veneto Sez. II n. 406/2013; CdS Sez. V 19.12.2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli Sez. I, 21.6.2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono, essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: "*L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli*" (CdS Sez. V n. 1904 del 2.4.2001; in tal senso anche Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 490 del 17.01.2002);

RIBADITO che:

"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi dei locali scolastici e

- *effetti, nella proporzionalità del provvedimento*" (TAR Liguria sez. II[^] 2 maggio 2018, n. 410);



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Gabinetto del Sindaco

- *“Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” (TAR Calabria sez. Catanzaro I[^], del 4.4.2018, n. 809 – TAR Puglia, sez. Bari II[^] n. 609/2020 e TAR Lombardia, Sez. Milano II[^] n. 929/2020 – CdS Sez. V, n. 1670/2020;*

RILEVATO che l’indicata situazione di pericolo, connessa all’utilizzo delle scuole, nel corso della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, impone l’adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un’ottica di corretta precauzione, l’effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, *“l’applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”* (CdS Sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell’inizio dell’anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un’ottica di comparazione di “beni pubblici” da tutelare, anteporre l’imprescindibile salvaguardia dell’incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione e la Regione Lazio hanno previsto come data di apertura dell’anno scolastico 2020/2021 il giorno lunedì 14/09/2020;

VALUTATA l’impossibilità tecnica di concludere in sicurezza gli interventi di sistemazione dei succitati plessi scolastici prima delle previste date di svolgimento delle consultazioni elettorali e di riavvio delle attività scolastiche come emerge dal verbale redatto in data 7.9.2020, acclarato al protocollo comunale in data 8.9.2020 con il n. 36554;

RITENUTO, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

1. di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
2. di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente;

CONSIDERATO per tutto quanto sopra di dover disporre l’apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020;

VISTI:

- l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Gabinetto del Sindaco

- l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

- **La chiusura** dei tre Istituti Comprensivi e della scuola secondaria primo grado dell'8° CPIA **fino al giorno 23 settembre 2020.;**
- **La conseguente apertura** dei medesimi plessi per il giorno **giovedì 24 settembre 2020;**

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a tutte le scuole, alla Prefettura e la massima diffusione della presente anche a mezzo stampa

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Frosinone;
all'Ufficio Scolastico Regionale;

all'Ufficio Scolastico Provinciale;

ai Dirigente Scolastici dei tre Istituti Comprensivi e della scuola secondaria primo grado dell'8° CPIA;



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Gabinetto del Sindaco

alla Stazione Carabinieri di Cassino;

Al Comando di Polizia di Cassino;

Alla Guardia di Finanza;

Al Comando della Polizia Locale di Cassino.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Cassino, 08.09.2020



IL SINDACO
Enzo Salera